

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell'ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G.G. Adria - G. P. Ballatore "
di Mazara del Vallo

Il/la sottoscritto/a nato a
il residente in Prov.(via/piazza).....
.....n.cap..... , C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

il quale agisce nella qualità di:

titolare legale rappresentante Procuratore come da procura n. _____ del _____ Altro _____

della Ditta (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

.....C.F.

P. IVA.....Con sede in

Prov.....(via/piazza).....n.CAP,

nella veste di fornitore di Codesta Istituzione scolastica, relativamente

al seguente ORDINE n. _____ del _____

ovvero(in alternativa)

ai seguenti contratti

prot.n. _____ del ____/____/201____ prot.n. _____ del ____/____/201____

prot.n. _____ del ____/____/201____ prot.n. _____ del ____/____/201____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , **sotto la propria responsabilità**

DICHIARA

- ✓ **di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, senza eccezione o riserva alcuna**, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni , **a pena di nullità assoluta del suddetto contratto di fornitura ;**
- ✓ **di avvalersi** del conto corrente dedicato indicato nel Modello 1 trasmesso a codesto Istituto Comprensivo , per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di beni/servizi per l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. P. Ballatore" di Mazara del Vallo , comprese le transazioni verso i propri subcontraenti , di essere altresì a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , oltre alle sanzioni specifiche ,**costituisce causa di risoluzione del contratto ;**
- ✓ **che in relazione** allo/agli affidamento/i in corso(contratti), sopracitato/i, con Codesta Istituzione Scolastica relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti , verificando altresì che negli eventuali contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Nel caso di subappalti o subcontratti si impegna inoltre a comunicare alla stazione appaltante i nominativi , rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori) , degli altri subcontraenti, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro nonché la dichiarazione di avvenuto inserimento nei relativi contratti della clausola sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità sopra richiamata ;

- ✓ **che procederà** all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente , qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010 e s.m.i. , verificando altresì che di tale adempimento ne assumano espresso impegno gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti;
- ✓ **che in presenza** di affidamenti(contratti) di Codesta Istituzione Scolastica procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , all'indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) e/o se richiesto il Codice Unico di Progetto(CUP) ; *(In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della Società Poste italiane S.p.A. , il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento- cfr. art. 5 legge 136/2010)* ; **di impegnarsi altresì a riportare il codice CIG e CUP** (ove richiesto) assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse;
- ✓ **che**, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Codesta Istituzione scolastica si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate – del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa, e si impegna, a riportare sempre nei documenti fiscali emessi, ai fini dell'ottenimento del pagamento, gli estremi del conto corrente dedicato(cfr. punto 4 primo capoverso della Determinazione AVCP n.10 del 22/12/2010).
- ✓ **di impegnarsi a comunicare tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione** , gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta , nonché, nello stesso termine , le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con l'esplicitazione che il conto stesso rimarrà unico per tutta la fornitura che sarà espletata (Vedi Mod. 1)

Luogo,....., lì

Firma del sottoscrittore

(allegare copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di validità)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; Potranno venirne a conoscenza , in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi, i componenti gli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva) , i revisori dei conti.

Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti (per adempimenti di obblighi fiscali ,contabili, contrattuali , gestione del contenzioso per inadempienze contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie, ecc.)

titolare del trattamento è il Liceo Scientifico "G. P. Ballatore" ; responsabile del trattamento è il Direttore SGA. Giuseppa Anzelmi .

Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: Via A. Oriani n. 7, Mazara del Vallo

Il In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Appendice normativa:

- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dalla L.217/2010: «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari).

- 1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli

riguardanti tributi, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o

altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti;

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. (Abrogato)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.».

Si riporta il testo integrale dell'art. 1374 del codice civile:

«Art. 1374 (Integrazione del contratto). “ - Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita' ».

Si riporta il testo integrale dell'art.118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): *«Art. 118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro).*

(Omissis)

11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per

cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.».